Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 24 del 17/04/2018

Prot. n. 2656 del 14 maggio 2018

Oggetto: richiesta parere legale relativo ai temi della compensazione debiti ex Cipe ed operazioni straordinarie con il Gestore Unico che prevedono eventuali accordi relativi ai debiti ex Cipe, ai sensi art.17 comma 1 lett d) del D,Lgs 50/2016

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente
Fabrizio Caprioli
Graziano Maffioli
Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione tra le varie ed eventuali, dell'argomento all'ordine del giorno il Cda all'unanimità ha deciso di deliberare il seguente provvedimento.

Richiamate le seguenti norme:

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) ed in particolare gli articoli 141, comma 4, e 144, comma 17, relativi a un programma stralcio di interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA:

- P.V. 37 del 4 dicembre 2009 del Consorzio ATO avente ad oggetto: “Ricognizione della situazione sugli “accantonamenti Cipe ex lege 388/2000”. Valutazioni in merito”

- P.V. 13 del 26/09/2011, avente ad oggetto: “applicazione della direttiva 91/27/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane- infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine”, con cui si deliberava di procedere alla verifica e al richiamo dei fondi accantonati presso i bilanci comunali ai sensi della legge 388/2000;

- P.V. 5 del 22/02/2012 avente oggetto: “illustrazione relativa alla ricognizione degli “accantonamenti CIPE ex l. 388/2000”. Valutazioni in merito al richiamo”.

Visto che:
- in attuazione della normativa poc’anzi richiamata, con delibera n. 23/2001 il CIPE ha fornito degli indirizzi sull’utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio, precisando tra l’altro che le risorse individuate per l’attuazione di questi programmi sono poste a disposizione dell’Autorità d’ambito/Provincia;
- con la delibera CIPE 93/2001 è stata approvata la possibilità di applicare un aumento delle tariffe fognatura per il quinquennio 2001-2005 fino al 20%, finalizzato a finanziare i suddetti Piani Stralcio;
- gli aumenti delle tariffe vengono riscossi dai gestori (o dai Comuni in caso di gestioni in economia) e devono essere messi a disposizione degli enti attuatori dei Piani Stralcio;
- le somme in questione sono state quindi applicate dai Comuni in bollettazione, nei confronti dell’utenza, a titolo di maggiorazione solo su fognatura e depurazione, e i Comuni sono tenuti a trattenere ed accantonare, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, le relative somme via via riscosse nei diversi anni, per poi riversarle all’ATO.

Considerato che la delibera CIPE n. 52 del 2001 prevedeva per il parziale finanziamento dei programmi stralcio del Piano d’Ambito di cui all’art. 141 della legge 388/2000, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione fino alla misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%). La Provincia di Varese allora approvò con proprie deliberazioni i seguenti aumenti:

- P.V. 492 del 27/11/2001 un aumento tariffario del 5% per l’anno 2002;
- P.V. 333 del 24/09/2003 un incremento tariffario del 10% per l’anno 2003;
- P.V. 236 del 15/06/2004 un incremento tariffario del 15% a decorrere dall’anno 2004 e sino al 2012.

Richiamati i provvedimenti in materia di piano d’ambito e di infrazioni europee, al cui finanziamento sono destinati gli importi riscossi dall’Ufficio d’Ambito di Varese a titolo di accantonamenti CIPE:

- deliberazione P.V. 20 del 18/04/2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese, con cui è stato approvato il Piano d'Ambito, comprensivo del Piano Stralcio, contenente gli interventi prioritari da realizzare con gli accantonamenti CIPE;

- deliberazione del CdA P.V.14 del 12/05/2014 avente ad oggetto: infrazioni europee aggiornate;

- Considerato che gli accantonamenti indicati in oggetto sono vincolati e finalizzati per le infrastrutture idriche contenute nei “Piani stralcio” che prevedevano interventi indispensabili per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, ossia una pianificazione funzionale per l’adeguamento dell’ambito territoriale alle direttive Europee 91/271 e 91/676 CEE;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- P.V. 2 del 22/01/2016 avente oggetto:"servizio idrico integrato dell'Ato di Varese - atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016/2017";

- P.V. 7 del 18/01/2017 avente oggetto:"servizio idrico integrato: atto di indirizzo e principali obiettivi per il 2017";

Richiamate le lettere ultimative del novembre 2017, agli atti, con le quali questo Ufficio richiedeva agli spettabili Comune e Società inadempienti di dimostrare il proprio impegno a rateizzare l'importo dovuto con scadenza massima prevista entro il dicembre 2018, il proprio impegno scritto attraverso l'approvazione dell'accordo agli atti, che doveva pervenire con un atto del Consiglio Comunale entro il 30 novembre 2017, previa approvazione della Giunta Comunale e, nel caso di Società, un atto del rispettivo Consiglio di Amministrazione. Si è ritenuto di attuare tale modalità di azioni, prima di dare corso ad eventuali azioni giudiziali e nella più ampia ottica di collaborazione.

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 65 del 30/11/2017 avente oggetto:"servizio idrico integrato: atto di indirizzo e rimodulazione tempistiche", ove viene dato atto che l’Ufficio d’Ambito sta procedendo al recupero degli accantonamenti ex CIPE attraverso accordi di rateizzazione con i Comuni debitori, come stabilito con nota prot. n. 5231 del 15 novembre 2017, con rientro nei termini previsti a fine 2018;

Richiamate le attività in corso di questo Ufficio:

1) l'approvazione dei “valori di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata inoltre la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Richiamato

l’articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Alcune Società del territorio hanno avanzato la richiesta di formule compensatorie sui Cipe in sede di cessione del ramo idrico verso il Gestore Unico Alfa Srl, e il Cda ritiene indispensabile richiedere un parere legale in merito ai fini di evitare ulteriori procedimenti giudiziari;

Visto il seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) Di richiedere un parere legale dando incarico all'Avv.Travi/Albè dello Studio legale Travi di Busto Arsizio ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera d) del D.Lgs.50/2016 ai fini di evitare ulteriori procedimenti giudiziari;
2) di demandare agli Uffici la preparazione della documentazione e del relativo impegno di spesa;
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/05/2018 al 08/06/2018 senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli